

Ulteriore riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva internazionale

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";
- VISTO in particolare l'articolo 28 della legge n. 220 del 2016 e il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2017 recante le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 89;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro



Il Ministro della cultura

- e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 183, comma 2;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
 - VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 aprile 2021 lo stato emergenziale;
- VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 36;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- TENUTO CONTO del protrarsi della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 e delle consequenziali misure di contenimento del contagio, che hanno significative ricadute sulle attività del settore cinematografico;



DECRETA

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020)

- 1. Una quota, pari a euro 3 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 è destinata al sostegno delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva internazionale.
- 2. Ai fini del presente decreto, per distribuzione internazionale si intende l'insieme delle attività di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive nelle sale cinematografiche e attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi in uno o più ambiti geografici di riferimento diversi dall'Italia, ai fini della fruizione da parte del pubblico.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

- 1. Possono presentare domanda di contributo le imprese cinematografiche e audiovisive che hanno come oggetto sociale le attività della distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive e che hanno realizzato, nel biennio 2019 2020, ricavi derivanti dalle attività di distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.
 - 2. Le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale in Italia;
 - b) avere il codice Ateco 59.13;
 - c) aver conseguito, nell'anno 2020, ricavi derivanti dalle attività di distribuzione internazionale inferiori di almeno il 10 per cento rispetto a quelli realizzati nell'anno 2019;
 - d) aver partecipato, nel corso del biennio 2019 2020, con almeno un proprio rappresentante registrato, ad almeno sei tra i seguenti mercati internazionali, ovvero, per le imprese costituitesi in data successiva al 30 settembre 2019, ad almeno due tra i seguenti mercati internazionali;
 - 1. European Film Market (EFM) Berlino (DE);
 - 2. Marché du Film Cannes (FR);



Il Ministro della cultura

- 3. Italian Screenings Itinerante (IT);
- 4. Mercato Internazionale dell'Audiovisivo (MIA) Roma (IT);
- 5. American Film Market (AFM) Los Angeles (US);
- 6. NATPE Miami (US);
- 7. Kidscreen Summit Miami (US);
- 8. Filmart Honk Kong (CH);
- 9. Mipty Cannes (FR);
- 10. MIFA Annecy (FR);
- 11. Sunny Side of the Doc La Rochelle (FR);
- 12. Venice Production Bridge Venezia (IT);
- 13. TIFF Toronto (CA);
- 14. San Sebastian Film Festival San Sebastian (ES);
- 15. Mip Junior Cannes (FR);
- 16. Mipcom Cannes (FR);
- 17. IDFA Amsterdam (NL).
- e) aver riservato uno spazio (stand) dedicato all'azienda, in forma privata o consociativa, in almeno uno dei mercati di cui alla lettera d), sostenendone le relative spese;
- f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- g) assenza di procedure fallimentari;
- h) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
- 3. Entro 10 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Cinema e audiovisivo pubblica un apposito avviso contenente le scadenze per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nel medesimo. La domanda deve contenere:



Il Ministro della cultura

- a) un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale i soggetti interessati attestano:
 - 1. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2;
 - 2. l'importo dei minori ricavi derivanti da attività di distribuzione internazionale nel 2020 rispetto al 2019, come risultanti nelle scritture contabili e nel bilancio d'esercizio dell'impresa ed attestati secondo quanto previsto nella successiva lettera b);
- b) la certificazione contabile attestante i ricavi da distribuzione internazionale relativi agli anni 2019 e 2020, con oneri a carico del beneficiario, con attestazione di effettività e stretta inerenza alle attività di distribuzione internazionale delle spese sostenute. La certificazione è rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno indipendente iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l'incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale iscritto alla sezione A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale, il firmatario della certificazione deve possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno;
- c) documentazione attestante la partecipazione effettiva di un rappresentante dell'impresa al numero minimo di mercati internazionali elencati all'articolo 2, comma 2, lettera d).

Art. 4

(Assegnazione del contributo)

1. A ciascuno dei soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 e nei limiti della spesa ivi autorizzata, è assegnato un contributo pari ad euro 25.000,00 a ciascun beneficiario proporzionalmente ridotto nel caso in cui il numero delle istanze ammesse a contributo determini una spesa complessiva superiore al predetto limite di spesa.



- 2. Le risorse eventualmente rimanenti, comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1, sono ripartite tra i medesimi beneficiari in proporzione ai minori ricavi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2.
 - 3. Il contributo totale, per ciascun beneficiario, non può comunque superare:
 - a) la differenza tra i ricavi del 2019 e i ricavi del 2020;
 - b) euro 100.000,00.

Art. 5

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché i dati relativi ai corrispettivi di cui al medesimo articolo, contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Cinema e audiovisivo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 11 Direzione generale Cinema e audiovisivo dello stato di previsione del Ministero della cultura.
- 2. Il contributo è assegnato ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 regime "de minimis", citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 24 maggio 2021

IL MINISTRO